

C.C. N. 05 del 11-02.2003

COMUNE DI ITRI
PROVINCIA DI LATINA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI TRIBUTI COMUNALI

Art. 1

Ambito d'applicazione

- 1) Il presente regolamento si applica ai seguenti tributi:
 - a. Imposta comunale sugli immobili;
 - b. Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
 - c. Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - d. Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 2

Oggetto

- 1) Il regolamento ha per oggetto la definizione agevolata delle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2002 nelle materie di cui all'art. 1, secondo le disposizioni che seguono.

Art. 3

Violazioni oggetto della definizione

- 1) Il contribuente, nei confronti del quale le violazioni, attinenti agli obblighi di dichiarazione e versamento non adempiuti o irregolarmente adempiuti, non siano state constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, può sanare le annualità fino al 2002 versando:
 - imposta;
 - interessi di mora con capitalizzazione al 3% su base annua;
- 2) Se la violazione ha per oggetto aree fabbricabili soggette all' imposta comunale sugli immobili, il contribuente, nella posizione di cui al comma 1), può definire le violazioni commesse fino al 31/12/2002, con l'irrogazione di:
 - imposta all'80% rispetto a quella determinata sulla base dei valori minimi stabiliti dal Comune di Itri, ai sensi dell'art.59 del D.Lgs. n.446 del 15/12/1997;
 - interessi di mora con capitalizzazione al 3% su base annua;
- 3) La definizione avviene mediante la presentazione delle dichiarazioni omesse e la regolarizzazione di quelle infedeli entro il termine del 16/04/2003, su modelli disponibili presso l'ufficio tributi. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente o dal coobbligato in solido o, per quanto concerne l'imposta comunale sugli immobili, da uno dei contitolari, può essere presentata al Comune o spedita per posta con lettera raccomandata; in tale ultimo caso farà fede la data del timbro postale di spedizione.
- 4) Nello stesso termine di cui al comma 3 devono essere sanate le irregolarità e le omissioni di versamento delle imposte e delle tasse previste all' articolo 1.
- 5) La presentazione della dichiarazione omessa o irregolare deve essere accompagnata, a pena d'inammissibilità, dalla prova dell'avvenuto pagamento del corrispondente tributo. Se il tributo era stato pagato senza presentazione della dichiarazione, alla dichiarazione va allegata la fotocopia delle quietanze dei pagamenti eseguiti.
- 6) In deroga alle disposizioni regolamentari vigenti, la tassa sui rifiuti e relativa addizionale provinciale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/92, risultante dovuta per effetto della dichiarazione di cui al comma 2, sono assolte mediante versamento diretto al Comune;

Articolo 4

Definizione dei rapporti derivanti da atti d'imposizione emessi dal Comune

- 1) Gli avvisi d'accertamento e di liquidazione notificati entro la fine del 2002, ancorché divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini e non seguiti dal pagamento delle somme accertate o liquidate, possono essere definiti con il pagamento di:
 - l'imposta;
 - le sanzioni ridotte ad un ottavo rispetto a quelle ordinarie applicate negli avvisi di accertamento/liquidazione;
 - gli interessi applicati nella misura del 7% per semestre compiuto e, dal secondo semestre 1998, nella misura del 2,5%;
- 2) Se l'accertamento concerne l'omessa o infedele dichiarazione di aree fabbricabili soggette all'imposta comunale sugli immobili, esso può essere definito con il pagamento di :
 - l'imposta all'80% rispetto a quella determinata sulla base dei valori minimi stabiliti dal Comune di Itri, ai sensi dell'art.59 del D.Lgs. n.446 del 15/12/1997;
 - le sanzioni ridotte ad un ottavo rispetto a quelle ordinarie applicate negli avvisi di accertamento/liquidazione;

- gli interessi applicati nella misura del 7% per semestre compiuto e, dal secondo semestre 1998, nella misura del 2,5%;
- 3) Al fine di beneficiare della sanatoria di cui ai comma 1 e 2, il contribuente deve presentare, entro il termine del 16/04/03:
- apposita istanza di definizione dell'atto d'imposizione, indicando gli estremi di quest'ultimo;
 - copia della ricevuta di versamento;

Articolo 5 Pagamento dei tributi

- 1) I tributi dovuti ai sensi degli articoli precedenti sono assolti mediante versamento su bollettini disponibili presso l'ufficio tributi.
- 2) Per importi superiori ad € 500,00, è consentita la dilazione del pagamento in tre rate, senza ulteriori interessi di dilazione, con scadenze 16/04/03 – 15/07/03 – 15/10/03;
- 3) il mancato pagamento alla scadenza, anche di una sola rata, di cui al comma 2, fa decadere il beneficio del condono e ripristina l'applicazione delle sanzioni ordinarie.

Articolo 6 Definizione dei carichi di ruolo pregressi

- 1) Relativamente a ruoli formati dal Comune e resi esecutivi entro il 31 dicembre 2002, i debitori possono estinguere il debito versando:
 - l'imposta;
 - le sanzioni ridotte ad un quinto di quelle risultanti a ruolo;
 - gli interessi come da ruolo;
 - eventuali spese di riscossione addebitate dal concessionario;
- 2) Al fine di beneficiare della sanatoria di cui ai comma 1, il contribuente deve presentare, entro il termine del 16/04/03:
 - apposita istanza di definizione dell'atto d'imposizione, indicando gli estremi di quest'ultimo;
 - copia della ricevuta di versamento;

Articolo 7 Sospensione dei procedimenti pendenti – Ripresa del processo ed estinzione della lite per cessata materia del contendere

- 1) La presentazione dell'istanza di definizione agevolata comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente.
- 2) A tal fine, il contribuente dovrà presentare al giudice presso il quale pende il procedimento una domanda di sospensione, corredata dalla fotocopia dell'istanza di cui al comma precedente, e della relativa ricevuta di presentazione.
- 3) Il procedimento è sospeso fino alla data del 31/10/2003.
- 4) Conclusasi la durata della sospensione, il Comune comunicherà al giudice l'estinzione della lite per cessata materia del contendere, ovvero la ripresa d'ufficio del processo sospeso.

Articolo 8 Norme transitorie e finali

- 1) Il presente regolamento ha efficacia dalla data di pubblicazione della relativa Deliberazione consiliare di approvazione e limitatamente ai termini in essa previsti.
- 2) Il Funzionario del servizio tributario è delegato a darvi adeguata pubblicità anche mediante affissione di pubblici manifesti.